

## **Statuto della associazione "OSTERIA DELLE DAME – Associazione Culturale"**

### **Articolo 1 – Denominazione, sede**

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile, un'associazione culturale non riconosciuta denominata "OSTERIA DELLE DAME - Associazione culturale ", con sede legale a Bologna, in Via Santo Stefano n. 99
2. E' prevista la possibilità di spostare la sede legale dell'associazione senza che ciò comporti modifica dello statuto.
3. L'Associazione istituisce, in aggiunta alla sede legale, una sede operativa, presso il Comune di Bologna, in Vicolo delle Dame n. 2
4. E' prevista la possibilità di spostare la sede operativa dell'associazione senza che ciò comporti modifica dello statuto ed è inoltre prevista la possibilità di instaurare nuove sedi operative senza che ciò comporti modifica dello statuto.

### **Articolo 2 - Durata**

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **Articolo 3 - Scopi**

1. L'Associazione è apolitica e non ha fine di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, disponibilità o capitale.
2. All'Associazione è fatto divieto tutelare e promuovere in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci e degli amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa.
3. L'Associazione, ha come scopi ed oggetto sociale:
  - promuovere e diffondere l' ascolto, lo studio e la divulgazione della canzone d'autore italiana, storica e contemporanea, con particolare riferimento all'approfondimento della sua componente testuale e letteraria.
  - . realizzare eventi culturali, corsi, seminari, incontri, conferenze, dibattiti, mostre, sessioni musicali, concorsi, pubblicazioni e quant'altro utile a quanto sopra;
  - realizzare, pubblicare e tenere aggiornato un sito internet e altri materiali di comunicazione volti a promuovere la diffusione di quanto sopra;
  - collaborare con università, scuole e con altri enti, locali e non, in progetti di ricerca e di studio su quanto sopra;
  - distribuire materiale pubblicitario e promozionale attinente alle attività sopra descritte;
  - collaborare con associazioni e istituzioni, locali e non, con l'obiettivo di realizzare gli eventi o i progetti di cui ai punti precedenti;
4. L'Associazione potrà organizzare, in funzione dei propri scopi istituzionali, raccolte pubbliche di fondi nel rispetto delle disposizioni di legge.
5. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
6. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati. Potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, compresi gli associati, e/o erogare compensi e/o rimborsi spese solo nel rispetto di quanto previsto dal co.6 dell'art.10 del D.Lgs. n.460/97.
7. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di realizzare gli scopi istituzionali.

### **Articolo 4 - Ammissione**

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati, sia le persone fisiche che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che ne

facciano richiesta e che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale e civile. Viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa domanda ma è sottoposta a condizione risolutiva espressa di non accoglimento della stessa da parte del Consiglio direttivo nella sua prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda, l'eventuale giudizio di non ammissione deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
3. In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
4. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata per atto tra vivi.
5. Non possono essere soci le persone fisiche che abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi.

#### **Articolo 5 - Diritti e doveri degli associati**

1. Tutti gli associati maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto, ivi compresa l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. All'associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.
3. L'essere associato comporta l'adesione allo statuto, agli eventuali regolamenti interni e/o ai codici deontologici adottati. L'associato potrà partecipare attivamente alla vita dell'associazione e dovrà uniformarsi alle decisioni del consiglio direttivo, astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'associazione. Gli associati hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione secondo le modalità stabilite in apposito regolamento nonché di partecipare ai vantaggi e ai servizi dell'associazione.
4. Gli associati sono tenuti al puntuale e tempestivo pagamento delle quote associative e degli eventuali ulteriori contributi deliberati dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio direttivo.

#### **Articolo 6 - Decadenza degli associati**

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
  - a) dimissioni volontarie;
  - b) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
  - c) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto;
  - d) morte dell'associato;
  - e) mancato versamento della quota associativa nei termini annualmente indicati dal Consiglio direttivo;
  - f) venir meno dei requisiti per l'ammissione.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera b) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.
4. Gli associati decaduti ai sensi delle lettere a) ed e) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.
5. In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.
6. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità.

#### **Articolo 7 - Organi sociali**

1. Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio direttivo;

### **Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea**

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
2. L'assemblea deve essere convocata almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione, pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'associazione, se esistente, e contestuale comunicazione agli associati mediante uno dei seguenti sistemi, a scelta del consiglio direttivo: a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.
4. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
6. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da:
  - a) almeno la metà più uno degli associati, in regola col pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
  - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo.
7. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, alternativamente, in luogo idoneo a contenere la massima partecipazione degli associati.
8. Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
10. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
11. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
12. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
13. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

### **Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati maggiorenni in regola col pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni associato ha diritto ad un voto, vige quindi il principio di voto singolo e l'Associazione si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Avranno diritto di voto in assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'Associazione.

### **Articolo 10 - Assemblea ordinaria**

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione e le modificazioni dei regolamenti sociali, per l'elezione a scrutinio segreto degli organi sociali dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, indicati e non nel presente statuto, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

### **Articolo 11 - Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

### **Articolo 12 - Validità assembleare**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati. Ogni associato ha diritto ad un voto.

### **Articolo 13 - Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a cinque componenti compreso il Presidente determinato ed è eletto, compreso il Presidente, di volta in volta, dall'assemblea degli associati.
2. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
3. Il Consiglio direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente ed il Segretario. Il Consiglio direttivo rimane in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola col pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
5. Il venir meno nel corso del mandato di uno dei requisiti di cui sopra comporta l'immediata decadenza dalla carica.
6. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

### **Articolo 14 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

1. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione.

### **Articolo 15 - Dimissioni**

1. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro sessanta giorni l'assemblea ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro sessanta giorni l'assemblea ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo in regime di prorogatio.

#### **Articolo 16 - Convocazione del Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### **Articolo 17 - Compiti del Consiglio direttivo**

1. Sono compiti del Consiglio direttivo:
  - a. decidere se risolvere o meno il rapporto associativo con i nuovi associati, come stabilito dall'art. 4, comma 2, del presente Statuto;
  - b. e' obbligo del Consiglio Direttivo redigere annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
  - c. indire le assemblee ordinarie degli associati da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie, sempre nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 7;
  - d. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
  - e. adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a dodici mesi, radiazione) nei confronti degli associati, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea.;
  - f. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea degli associati;
  - g. Tutto quanto non espressamente attribuito da questo Statuto ad altri organi e/o cariche dell'Associazione.

#### **Articolo 18 - Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea ed è il legale rappresentante dell'Associazione.
2. Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.
3. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.
4. Il Presidente ha anche il ruolo di tesoriere, cura quindi l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, delle riscossioni e dei pagamenti.
5. Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni e/o può farsi assistere, anche da non associati.
6. Il Presidente gestisce gli eventuali rapporti derivanti da eventuali attività commerciali effettuate.

#### **Articolo 19 - Il Vice-Presidente**

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza improvvisa o impedimento temporaneo improvviso ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

#### **Articolo 20 - Il Segretario**

1. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

#### **Articolo 21 - Il rendiconto e relativa approvazione e pubblicità**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio direttivo ha l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico-finanziario consuntivo e un bilancio preventivo, da sottoporre entrambi all'approvazione assembleare secondo le disposizioni del presente Statuto.
3. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.
4. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e del bilancio preventivo, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia dei suddetti documenti.

5. L'intero Consiglio direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art.15, co.2.
6. Il rendiconto economico-finanziario consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle eventuali attività commerciali o decommercializzate poste in essere accanto all'attività istituzionale.

#### **Articolo 22 - Patrimonio**

1. Il patrimonio sociale è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, anche in seguito a contributi, donazioni, lasciti, successioni; concorrono inoltre a formare il patrimonio sociale le quote associative e le eventuali disponibilità formatesi con eccedenze di bilancio anche generatisi da attività commerciali o decommercializzate.
2. Nel rispetto del comma 1 dell'art. 3 del presente Statuto, durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, disponibilità o capitale.

#### **Articolo 23- Clausola compromissoria**

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bologna.
2. La parte che intenderà sottoporre la questione al Collegio dovrà comunicarlo alla controparte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data dell'evento originante la controversia o dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro.
3. L'arbitrato avrà sede in Bologna e il Collegio pronuncerà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

#### **Articolo 24 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 2/3 degli associati. La richiesta da parte degli associati di convocazione dell'assemblea straordinaria, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.
2. In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati.
3. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui dovranno essere devoluti a enti e/o associazioni che perseguano finalità di utilità sociale e culturale nel campo alimentare, sentito, ove necessario, l'organismo di controllo di cui all'art.3, co.190 della L. n.662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 25 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni e le norme del Codice civile e le leggi speciali in materia.